

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

QUESITI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE

24A06140: Volete che sia abrogato **limitatamente** alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole "obbligatorie e";
art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole "obbligatorie e";
art. 1 comma 1-ter;
art. 1 comma 2 limitatamente alle parole "obbligo della" nel primo periodo nonché limitatamente alla frase "all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo" nel secondo periodo;
art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola "obbligatori";
art. 1 comma 3;
art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo "In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età". Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.";
art. 1 comma 6-ter limitatamente alle parole "per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione";
art. 4-bis comma 1 limitatamente al periodo "e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto.";
art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole "obbligatorie" tutte contenute nell'ultimo capoverso

24A06141: art. 3 comma 1 limitatamente al periodo ", ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie";
art. 3 comma 2;
art. 3 comma 3;
art. 3-bis comma 2 limitatamente al seguente periodo "completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente";
art. 3-bis comma 3 limitatamente al periodo "ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3";
art. 3-bis comma 4 limitatamente al seguente periodo ", qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale," nonché limitatamente al seguente periodo: "e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'art. 1, comma 4";
art. 3-bis comma 5

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

24A06142: limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 2 limitatamente alla parola "Consequentemente" nonché limitatamente alle parole ", di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale," nonché infine alle parole "o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione";
art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola "anche"

24A06143: limitatamente all'art. 1, comma 1-bis, lettere b), c), d)

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ((, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci)). (17G00095)

Vigente al : 2-12-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per **garantire** in maniera omogenea sul territorio nazionale **le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;**

Ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 ((Disposizioni in materia di vaccini))

((1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica* in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di **garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019**, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono ~~obbligatorie e~~ gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.))

*(NdT: la ratio della legge resta la sicurezza pubblica e epidemiologica, con tutte le possibili conseguenze coercitive previste da altre leggi – ad esempio in caso di pandemia. Aver tolto la parola “obbligatorie” qui o anche altrove non cambia di una virgola la situazione, come vedremo fra poco!

Notare che resta anche il criterio della GARANZIA del rispetto del piano vaccinale, la cui importanza determinante sarà chiara a breve)

((1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

stranieri non accompagnati sono altresì ~~obbligatorie~~ e gratuite, in base alle **specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale** relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) ~~anti-rosolia;~~
- c) ~~anti-parotite;~~
- d) ~~anti-varicella.~~

~~1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.~~

1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-meningococcica B;
- b) anti-meningococcica C;
- c) anti-pneumococcica;
- d) anti-rotavirus.

1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, **anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali** raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017))

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, **comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, **ovvero** dagli esiti dell'analisi sierologica, **esonera*** dall'~~obbligo della~~ relativa vaccinazione. ((~~Conseguentemente~~ il soggetto immunizzato **adempie*** all'~~obbligo vaccinale di cui al presente articolo~~, ~~di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale~~, con vaccini in formulazione monocomponente ~~o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione~~)).

* (NdT: perché non abrogare anche i verbi “esonerare” e “adempiere”? Se l'obbligo non esistesse più a cosa dovrebbe adempiere il soggetto immunizzato? Da cosa dovrebbe essere esonerato? Come scopriremo a breve, il referendum non elimina affatto l'obbligo vaccinale)

((2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini **obbligatori**, riguardano **anche** i vaccini in formulazione monocomponente.

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

2-ter. Annualmente l'AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata))

~~3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 ((e al comma 1-bis)) possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.~~

((3-bis. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli **eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione**. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere))

4. ((**In caso di mancata osservanza dell'obbligo* vaccinale di cui al presente articolo**, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari **sono convocati dall'azienda sanitaria locale** territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.))

~~((In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento)). Non incorrono nella sanzione ((di cui al secondo periodo)) del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ((i tutori e i soggetti affidatari)) che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ((All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome)).~~

*(NdT: è assolutamente chiaro, adesso, che l'obbligo RESTA, in quanto aver tolto le paroline dal comma 1 non toglie che i farmaci in esso elencati siano di fatto definiti OBBLIGATORI dal comma 4!

E anzi: non essendo più tassativamente elencate le vaccinazioni oggetto dell'obbligo – in quanto la rimozione del termine “obbligatorie” ai commi 1 e 1-bis rende, di fatto, tutti i trattamenti equivalenti fra loro – l'unica fonte dalla quale si evincerebbero i vaccini obbligatori resterebbe il piano vaccinale nazionale, il quale a quel punto, grazie alla necessità di garantire il rispetto, potrebbe virtualmente rendere obbligatorio qualunque altro trattamento non elencato in questa legge, compreso quello COVID).

Sia chiaro che qui si gioca i termini di comunicazione e non di legge, in quanto il concetto stesso di obbligo vaccinale viola la Carta di Nizza, la CEDU, la L. 219/17, la 833/78 e chi più ne ha più ne metta... tuttavia, sappiamo bene che la stragrande maggioranza dei cittadini, compresi i dirigenti pubblici, non legge i testi normativi e si lascia dunque influenzare dalle notizie di stampa e dalle informazioni fornite dal personale sanitario. Potenzialmente i trattamenti obbligatori, ovvero raccontati tali, potrebbero aumentare a dismisura!)

5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119)).

6. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di **interventi di urgenza** ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni*.

*(NdT: per la precisione trattasi del comma 3, lettera h, in base alla quale restano invariate le competenze in caso di epidemie a livello nazionale e internazionale.

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

Per capire la portata di tale disposizione è necessario conoscere e correlare tutte le altre norme in materia, ad esempio il Piano pandemico, il Protocollo sanitario internazionale, il Codice di protezione civile e molte altre che ci porterebbero lontani dal tema specifico di questa riunione.

Vale tuttavia la pena citare l'art. 6 della L. 833/1978 – istitutiva del SSN – che attribuisce allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoonie.

Non potendosi più considerare il decreto Lorenzin come legge speciale in materia di vaccinazioni pediatriche, il Ministro della salute, nel suo ruolo di rappresentante dello Stato, avrebbe sostanzialmente potere di fare e disfare a suo piacimento.

Basta infatti leggere il comma 6-ter per capire di cosa parliamo.)

((6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, **verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste* per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione**. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il **Governo esercita i poteri sostitutivi**, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131))

*(NdT): da notare che qui, togliere la specificazione relativa alla mancata, ritardata o non corretta applicazione, amplia la possibilità di intervento da parte del Ministro della salute anziché restringerla, in quanto l'accento sarebbe allora messo sul rispetto degli obiettivi del calendario vaccinale anche in assenza di inadempimenti da parte della ASL!

La clausola, sostanzialmente, vincola il Ministro a intervenire solo nei casi di inadempimento nella erogazione dei livelli essenziali di assistenza; tolta quella, l'intervento può avvenire in qualunque circostanza. In base alle ulteriori abrogazioni previste agli artt. e 3-bis, il rischio concreto è che Ministro della salute o Governo dispongano la vaccinazione coatta del minore!)

Art. 2 Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 ((, e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinarie e le associazioni di categoria)).

((1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto))

2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo **nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni**, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori ((e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie)).

3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

4. **Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4**, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.

(NdT: se non viene abrogato questo comma, le istituzioni continueranno a citarlo, facendo credere a tutti che le sanzioni esistano)

Art. 3 Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

1. **I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni ((e del minore straniero non accompagnato)), a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ((, ai tutori o ai soggetti affidatari)) la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ((obbligatorie*))** indicate all'articolo 1, ((commi 1 e 1-bis)), ~~ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie~~ secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico ((, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale)). **La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione.** La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. ((Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000)).

*(NdT: è ovvio che se le vaccinazioni di cui al comma 1 sono definite – ancora - obbligatorie dal comma 4 dell'articolo 1 e ANCHE dall'art. 3, al momento della iscrizione a scuola potrà essere presentata solo ed unicamente la prova di vaccinazione, in quanto esonero, omissione, differimento e richiesta alla ASL non saranno più neanche previste come alternativa!

Ora, sebbene si chieda l'abrogazione dei commi relativi alla decadenza dell'iscrizione all'asilo, resterebbero comunque ben vigenti tutte le procedure di acquisizione e trasmissione dei dati sanitari dei bambini – i quali in buona parte violano il regolamento UE 679/2016 e dovrebbero dunque essere disapplicati dai dirigenti stessi, sia chiaro, ma sappiamo come in realtà vengano ampiamente abusati attualmente e possiamo ben immaginare come verrebbero applicati in futuro. Come legittimazione, almeno apparente, per questo scambio di dati resterebbe, il comma 1 dell'art. 4 nella parte in cui dispone che gli alunni non vaccinati debbano essere messi in classi di soli alunni vaccinati, compatibilmente etc.

Nota a margine: alla faccia dello shedding!)

~~2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, ((comma 4)).~~

~~3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione ((e per i centri di formazione professionale regionale)), la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o ((, al centro ovvero agli esami)).~~

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

((3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli **operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari** presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **comprovante la propria situazione vaccinale***))

**(NdT: chiedere al personale scolastico e sanitario una prova di vaccinazione non solo è illegale – perché il datore di lavoro non può conoscere i dati sanitari del dipendente neanche quando sia quest'ultimo a comunicarglieli – ma tendenzialmente induce anche un senso di rivalsa nelle persone che avrebbero il compito di tutelare i diritti del fanciullo e che hanno potere sulla sua educazione: è chiaro che un insegnante, il quale abbia dovuto comunicare la propria “situazione vaccinale” sarà portato a non vedere nulla di strano nella divulgazione di quella degli alunni).*

Art. 3-bis (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali** territorialmente competenti, entro il 10 marzo, **l'elenco degli iscritti** per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. ((2))

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, ~~completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.~~ ((2))

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **invitano i genitori** esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi **a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni** ~~ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3,~~ o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. ((2))

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale** che, ~~qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,~~ provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4. ((2))

5. ~~Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.~~

----- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 18-ter, comma 1) che "Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

Ha inoltre disposto (con l'art. 18-ter, comma 2) che "Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018".

Art. 4 Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati*, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due ((minori non vaccinati)).

*(NdT: facciamo due conti in termini di effetto semantico... Se "di norma" in ogni classe deve essere messo al massimo un alunno non vaccinato e, semmai, proprio al massimo massimo 2, non ci sta forse dicendo il legislatore che il minore non vaccinato è un rischio per i minori immunizzati, mentre i vaccinati non sarebbero un rischio per il non inoculato?

E in base alla ratio legis (come detto, la sicurezza epidemiologica e il rispetto del piano vaccinale), aver abolito la sanzione e la possibilità di decadenza dell'iscrizione alla scuola materna, ma non questo articolo 4... cosa cambia, nei fatti? Il dirigente comunque sarà a conoscenza dei suoi dati sanitari e lo riterrà pericoloso per gli altri; il Ministero, grazie all'assegno in bianco di cui al comma 4, art. 1 e alle possibilità di intervento più e più volte ribadite nel testo residuale potrà disporre misure non più solo in caso di mancata vaccinazione obbligatoria (e ricordo che non sarebbero più ammesse l'omissione o la richiesta alla ASL) o di inadempienza da parte del SSN.

Questo, quantomeno, è quello che secondo me ci racconterebbero le istituzioni.

Art. 4-bis (Anagrafe nazionale vaccini)

1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, **anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie**, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati ~~e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto~~, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. ((4))

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 585) che "Per la completa realizzazione e la gestione

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019".

Art. 4-ter ((Unità di crisi.))

((1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di **malattie infettive**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle **azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme**. La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati))

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni **obbligatorie** può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, **la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni **obbligatorie** deve essere presentata*** entro il 10 marzo 2018. ((3))

*(NdT: questo articolo è divertente, perché prevede un “dovere” da adempiere entro date specifiche, ma non rivela a chi si applicherebbe tale dovere; in altre parole, non dice che siano i genitori etc. a dover presentare la documentazione.

Anzi, dal tenore letterale della norma, e considerando che le anagrafi vaccinali sono tenute dalle ASL – che dunque sanno benissimo quali alunni sono inoculati e quali no - sembrerebbe proprio che il genitore, non rispondendo all'invito del dirigente scolastico, non incorra in nessuna sanzione, ovvero in nessuna violazione. Il D.lgs. 196/2003 ad oggi prevede che i dati personali dei cittadini possano essere trattati dalle istituzioni solo in maniera anonima e nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento. Se si volesse considerare esistente un fine istituzionale (quello della ripartizione dei non vaccinati in numero massimo di due per classe, ad esempio), la questione si risolverebbe con la risposta da parte delle ASL agli elenchi degli iscritti inviati liberamente dai dirigenti, senza alcun bisogno di acquisire dai cittadini dati già in possesso della pubblica amministrazione – fatto peraltro espressamente vietato dalle disposizioni del DPR 445/2000 e dal Codice dell'amministrazione digitale.

Correlando il CAD con i principi dell'azione amministrativa (L. 241/90), inoltre, risulta evidente che la innecessaria richiesta da parte del dirigente scolastico si traduce in un ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo. In base all'art. 74 del DPR 44/2000, tra l'altro, “la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà” “costituisce violazione dei doveri d'ufficio”!

A che pro, quindi, non abrogare la parte attinente alla possibilità di autocertificazione, con la quale, di fatto, il genitore si accollerebbe un onere spettante alle istituzioni e, oltretutto, violerebbe lo stesso DPR 445/2000, in base al quale è vietata l'autocertificazione in materia sanitaria (art. 49)?!

Che effetto ha togliere il termine “obbligatorie” da questo articolo? Semplice: una volta effettuata la modifica si potrebbe ritenere che sia obbligatorio presentare la documentazione relativa a TUTTE le vaccinazioni effettuate e non più solo a quelle obbligatorie!! E siccome il dirigente deve ripartire gli alunni nella classi proprio in base all'esecuzione delle vaccinazioni, ma senza più limitare tale clausola a quelle obbligatorie, rischieremmo di avere una estrema variabilità locale – o persino proprio scuola per scuola – delle pretese di conoscenza dei dati sanitari degli alunni che renderebbe difficilissimo qualunque adempimento, sia da parte dei genitori che dei dirigenti.

Sapendo come vanno le cose attualmente, mi aspetto che i dirigenti che non chiedessero di conoscere anche

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

l'eventuale vaccinazione solo raccomandata verrebbero figurativamente crocefissi. Ergo: mi aspetto che tutti facciano richiesta di sapere anche quante volte al giorno vadano al bagno gli alunni.

1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

----- AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 6, comma 3-quater) che "L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019".

Art. 5-bis ((Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci).))
((1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l'AIFA.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Art. 5-ter ((Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).))

((1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.

2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 5-quater ((Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).))

((1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1*, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica))

**(NdT: bello! Qui succede una cosa strana: siccome l'obbligo vaccinale potrebbe non essere più limitato ai trattamenti di cui all'articolo 1 – attualmente tassativamente elencati – sembrerebbe quasi che eventuali danni*

Legge Lorenzin – la trappola referendaria

causati da tutte le altre vaccinazioni NON diano diritto all'indennizzo di cui alla L. 210/92!!

Fortunatamente esiste invece un D. lgs. 124/98, di cui non solo il presente decreto ma anche ASL, Ministero e avvocati sembrano disconoscere l'esistenza, ed esiste una normativa sul danno biologico, che prevede un risarcimento (e non un mero indennizzo!) per danno iatrogeno.

In altre parole: le abrogazioni suggerite dai quesiti referendari si trasformano in un pericolosissimo boomerang anche grazie alla mancata abrogazione delle parole “indicate nell'articolo 1” in questo 5-quater.

Art. 6 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

- a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
- ((b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419))
- c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Art. 7 Disposizioni finanziarie

- 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
- 2. Dall'attuazione del presente decreto, **a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-bis ((Clausola di salvaguardia.))

((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Orlando, Ministro della giustizia

Costa, Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando